



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# INNOVAZIONE E DIRITTO

## **LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOGGETTI IAS ADOPTER: LIMITI ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DI CUI ALLA DIRETTIVA N. 90/434/CE.**

*di Antonio Visconti*

### **ABSTRACT**

*The introduction of international accounting standards has raised a number of tax issues for both the legislature and for businesses.*

*In particular, on the basis of the current formulation of legislation, the IAS entities that perform operations of corporate reorganization can be found in the substantial inability to benefit from tax neutrality formally guaranteed by specific provisions.*

*This said, it is unacceptable that the current trend in the legislature, both to those subjects IAS that no IAS, the elevation of the accounting policy to the status of law, it can subvert and render inapplicable principles such as neutrality in the operations of reorganization, whose foundations are deep and distant nature.*

**SOMMARIO:** Premessa – 1. Il principio di neutralità nelle operazioni di riorganizzazione societaria tra *ratio* economica, diritto privato, diritto tributario e diritto comunitario – 2. Il trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria dei soggetti *IAS adopter* – 3. Il regime contabile delle operazioni di riorganizzazione dei soggetti IAS adopter secondo il principio IFRS 3 – 3.1 Profili applicativi e metodologie di contabilizzazione IAS delle operazioni di riorganizzazione societaria – 4. Talune fattispecie di inattuabilità della neutralità fiscale e il problema della emersione/occultamento di materia imponibile – 4.1 Gli effetti sulle rimanenze finali – 4.2 Gli effetti sui crediti – 4.3 Gli effetti sui finanziamenti infruttiferi – 5. Possibili rimedi per la gestione delle incongruenze nella determinazione del reddito imponibile – Conclusioni

### *Premessa*

L'introduzione dei principi contabili internazionali ha sollevato numerose problematiche tributarie sia per il legislatore che per le imprese.

L'ultima delle problematiche in ordine di tempo è di sicuro rappresentata dall'introduzione nel sistema fiscale, per effetto delle modifiche recate dalla Legge finanziaria

per il 2008<sup>375</sup>, del c.d. principio della derivazione rafforzata, che determina il perfetto allineamento dei risultati delle “*qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio, fatte secondo i principi contabili internazionali*”, ai fini delle risultanze fiscali.

Tale scelta è stata dettata dall’esigenza di evitare a danno di tali soggetti (ma anche dei verificatori) la gestione di complicatissimi doppi valori civilistici e fiscali (c.d. doppio binario).

Tuttavia, in talune circostanze, i principi giuridici che soggiacciono alle norme fiscali possono essere sopraffatti dalle diverse logiche dei principi contabili internazionali, con la conseguenza di generare fenomeni di parziale disequaglianza o, addirittura, di piena illegittimità.

Tale è l’ipotesi dei soggetti *LAS adopter* al momento di realizzare operazioni di riorganizzazione societaria.

Allo stato attuale, infatti, tali soggetti devono decidere se far prevalere la possibilità di beneficiare del principio di neutralità fiscale, proprio di tali operazioni (con la conseguente circostanza di trovarsi a gestire complesse operazioni di ricostruzione reddituale, nonché ipotesi di inevitabile emersione di materia tassabile), oppure adottare a pieno le risultanze dei principi contabili internazionali, in linea con il principio della derivazione rafforzata. In tale ultima ipotesi, pagando un consistente prezzo (imposta sui riallineamenti), otterrebbero un impianto contabile/fiscale meglio gestibile.

Ciò detto, si procede di seguito ad analizzare le diverse *ratio* e i diversi principi che sottendono – rispettivamente - la disciplina fiscale e quella contabile delle operazioni di riorganizzazione dei soggetti *LAS adopter*, al fine di coglierne gli ambiti di compatibilità e quelli di conflittualità, nella consapevolezza di fondo che i rapporti giuridici devono necessariamente essere regolati sulla base dei principi a cui le norme si ispirano e non da provvedimenti di carattere contingente o estranei alle norme stesse.

1. *Il principio di neutralità nelle operazioni di riorganizzazione societaria tra ratio economica, diritto privato, diritto tributario e diritto comunitario.*

Secondo la teoria economica<sup>376</sup>, la “neutralità fiscale” riguarda l’attitudine di uno specifico tributo o di un intero sistema fiscale a non influenzare decisioni e comportamenti dei

<sup>375</sup> Art. 1, co. da 55 a 60, L. n. 224 del 2007.

<sup>376</sup> C. Garbarino, *Manuale di tassazione internazionale*, Milano, p. 14, [www.books.google.it](http://www.books.google.it).

contribuenti (singoli o imprese) e quindi, di riflesso, a non incidere sull'attività economico-produttiva.

Infatti, è cosa nota che oltre alla riduzione di reddito e di potere d'acquisto, i tributi generalmente creano un onere addizionale che da luogo a distorsioni nei prezzi specifici dei singoli beni e servizi e nella remunerazione dei fattori della produzione, incidendo inevitabilmente sulle scelte "economiche" del contribuente.

La matrice ideologica del principio di neutralità fiscale va ricercata nel pensiero degli economisti classici<sup>377</sup>, i quali, considerando la libertà economica un principio intangibile, ritenevano che la finanza pubblica non avrebbe dovuto turbare, con interventi restrittivi, tale libertà. Essa sarebbe, perciò, dovuta risultare neutrale rispetto alle vicende economiche del mercato<sup>378</sup>.

Di qui, l'esigenza di porre particolare attenzione ai problemi di gettito tributario e alla loro incidenza sul reddito nazionale, stante, come visto, l'obbligo di evitare qualsivoglia effetto distorsivo della fiscalità sul mercato.

Per quanto attiene, nel particolare, la disciplina giuridica delle operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti e scambi di partecipazioni), essa generalmente considera tali operazioni come atti volti al riassetto delle attività e all'incentivazione dei processi di formazione e di sviluppo dimensionale delle imprese<sup>379</sup>.

Infatti, già nell'ambito del diritto civile, la struttura di tali attività può essere descritta nello schema dell'"atto-attività", ossia del negozio teso alla risistemazione delle posizioni dei soggetti coinvolti in assenza di alterazioni nei diritti patrimoniali, e pertanto, in contrapposizione con lo schema dell'"atto-diritto soggettivo", per sua natura teso a creare trasferimenti nei diritti delle parti coinvolte e perciò tipico degli atti di scambio<sup>380</sup>.

Nello specifico, la disciplina tributaria è incentrata sostanzialmente su tre cardini attraverso i quali si va realizzando il meccanismo giuridico che garantisce la neutralità fiscale

<sup>377</sup> R.E. Hall – J. B. Taylor, *Macroeconomia – Teoria e politica economica*, Milano, 1993, p. 123 e ss..

<sup>378</sup> J.A. Mirrlees, *The theory of optimal taxation*, in Arrow-Intrilligator, 1986, [www.dspace.uniroma2.it](http://www.dspace.uniroma2.it)

<sup>379</sup> G. Zizzo, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996, p. 10; R. Lupi, *Profili tributari della fusione di società*, Padova, p. 15; P. Boria, *Il sistema tributario*, Torino, p. 555; G. Ragucci, *La scissione di società nell'imposizione diretta*, in *Ordinamento tributario italiano*, a cura di G. Falsitta e A. Fantozzi, Milano, 1997, p. 121.

<sup>380</sup> F. Galgano, *Trattato di Diritto Civile*, vol. II, Padova, 2009; P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2000.

di tali operazioni, ossia, la piena immedesimazione tra organizzazione originaria e organizzazione derivata<sup>381</sup>.

In particolare, tali principi possono così essere sintetizzati:

- la società che partecipa ad una riorganizzazione non realizza plusvalenze o minusvalenze nello scambio, in relazione ai maggiori o minori valori che dovessero emergere sui beni o sulle partecipazioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- i soci di una società che partecipa ad una riorganizzazione non realizzano plusvalenze o minusvalenze nello scambio, in relazione ai maggiori o minori valori delle azioni o quote possedute in questa società con azioni o quote di un'altra società partecipante;
- i "valori fiscali" dei beni coinvolti nelle operazioni che, per effetto di una riorganizzazione, passano da una società che partecipa all'operazione ad un'altra società partecipante, mantengono i valori identificati nel soggetto originario.

Tali principi hanno portata solo apparentemente agevolatoria.

Infatti, stante l'assenza in siffatti negozi dell'elemento realizzativo/monetario, essi ben si coordinano con le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze nella disciplina del reddito d'impresa, le quali - come noto - assumono rilievo fiscale solo nel momento della effettiva manifestazione<sup>382</sup>, salva l'ipotesi della destinazione sostanziale dei beni a finalità extraimprenditoriale.

Infatti, il sistema impositivo nel suo complesso<sup>383</sup>, salvaguarda la continuità dei valori dei "beni d'impresa" fin tanto che questi stessi restano, in assenza di realizzo, nel circuito produttivo imprenditoriale e, viceversa, attrae gli stessi alla sfera reddituale/impositiva,

<sup>381</sup> A. Fedele, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. Dir. Tributario*, 2000, I, p. 485 e ss.; G. Zizzo, *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, in *Riv. Dir. Tributario*, 2006, I, p. 555 e ss.; G. Ragucci, *Schemi di attuazione della neutralità nelle operazioni straordinarie*, in *Rass. Trib.*, 2007, p. 1386 e ss.; V. Ficari, *Sulle trasformazioni imprenditoriali nell'imposizione sul reddito tra vecchi confini e nuovi scenari*, in *Boll. Trib.*, 2003, 19, p. 1365; G. D'Abruzzo, *La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni nel Testo Unico Riformato*, in *Boll. Trib.*, 2005, 12, p. 923; R. Lupi, *La nuova disciplina Ires: le operazioni straordinarie ed i riflessi nell'elusione*, in *Riv. Dir. Tributario*, 2004, 5, I, p. 609; T. Di Tanno, *Conferimenti proporzionali e non proporzionali - Profili fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2004, 5, p. 1662.

<sup>382</sup> F. Gallo, *Schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires)"*, in *Rass. Trib.*, 2003, 5, p. 1661; E. Mignarri, *Il trattamento delle plusvalenze dopo la riforma fiscale e le opzioni di tax planning*, in *Il Fisco*, 2004, 24, p. 3660; C. Pino, *IREs: le plusvalenze patrimoniali*, in *Prat. Fisc. e Profess.*, 2004, n. 12, p. 37; G. Gavelli, *La plusvalenza da sale and lease back tra competenza e rateizzazione*, in *Corr. Trib.*, 2006, 25, p. 1942 e ss.

<sup>383</sup> F. Tesaurò, *Istituzioni di Diritto Tributario*, Torino, 2005, p. 75; M. Nussi, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, Padova, 1996, p. 451; G. Zizzo, *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, op. cit., p. 560.

quando si verificano fatti di fuoriuscita da tale regime, quali: vendite, assegnazione ai soci, autoconsumo, liquidazioni del patrimonio dell'impresa, etc.

Tale impostazione rientra nella più ampia esigenza, tutelata dal legislatore, di evitare che vi siano salti o duplicazioni nell'imposizione sui valori dei beni.

Va da sé, ovviamente, che nei casi in cui ci sia una modifica dei valori fiscali dei beni dei soggetti risultanti dalle predette operazioni, gli eventuali incrementi o decrementi assumeranno rilievo sia in capo al dante causa che all'avente causa, previo pagamento delle relative imposte.

L'insieme dei principi innanzi analizzati, volti cioè a ricomprendere tali operazioni come atti riorganizzativi e dunque meritevoli di tutela fiscale attraverso il rispetto della neutralità impositiva, oltre a trovare generalmente riscontro nelle legislazioni dei singoli stati comunitari rispetto alle operazioni tra soggetti residenti, sono stati assunti, attraverso l'emanazione di una Direttiva (CE/90/434), quali elementi tipici anche dalla legislazione comunitaria in riferimento alle operazioni poste in essere tra soggetti residenti in diversi stati membri<sup>384</sup>.

In ogni caso, val la pena precisare, che tale assonanza di fini non deriva da una identità di principi. Infatti, mentre la neutralità nazionale trova il proprio fondamento logico nel fatto che a tali operazioni non è associato alcun elemento realizzativo né di creazione di nuovi diritti soggettivi; a livello comunitario, invece, gli atti di riorganizzazione societaria sono generalmente considerati atti di "scambio", perfettamente idonei a produrre effetti traslativi tra i soggetti coinvolti<sup>385</sup>.

Tuttavia, sebbene si parta da tale differente impostazione ideologica, nell'affermare con forza il principio di neutralità, il legislatore europeo ha inteso perseguire gli obiettivi dello sviluppo, della creazione e dell'integrazione del mercato unico, attraverso l'incremento dell'efficienza e della competitività delle imprese. In siffatto contesto, infatti, le imprese non essendo ostacolate da fenomeni di depauperamento patrimoniale per effetto dell'imposizione fiscale, sono sempre più incentivate a cercare sinergie con altre imprese, soprattutto comunitarie<sup>386</sup>.

<sup>384</sup> G. Maisto, *Implementation of the EC Merger Directive*, in *Bulletin*, September 1993; G. Silvestri, *Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE*, in *Riv. Dir. Finanziario e Scienze delle Finanze*, 1996, p. 696; Lang, Pistone, Schuch, Staringer, *Introduction to European Tax Law on Direct Taxation*, Wien, 2008; G. Zizzo, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, op. cit.

<sup>385</sup> G. Silvestri, *Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE*, op. cit.

<sup>386</sup> M. Gusmeroli, *L'attuazione in Italia delle modifiche del 2005 alla Direttiva Fusioni*, in *Boll. Trib.*, 2009, 6/8/10, p. 431 e ss.

Il recepimento dei suddetti principi è stato realizzato nell'ordinamento interno attraverso il D.Lgs. n. 544 del 1992<sup>387</sup>, il quale reca un insieme di regole da applicarsi alle operazioni di trasformazione, fusione, scissione, conferimento e scambio di partecipazioni poste in essere tra soggetti residenti in Italia e soggetti residenti negli'altri stati membri<sup>388</sup>.

Tanto il modello Comunitario è stato accettato e condiviso, che con la Legge Delega n. 662 del 1996, all'art. 3, co. 161, il Legislatore Nazionale nell'ambito del processo riscrittura della disciplina fiscale relativa alle operazioni straordinarie delle imprese societarie poste in essere tra soggetti interni, chiede al governo di riformare la disciplina procedendo: *“all'armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea”*.

Per effetto di tale indirizzo, il Governo emana il D.Lgs. n. 358 del 1997, attraverso il quale vengono riconosciuti nel nostro ordinamento i principi della neutralità fiscale come innanzi enucleati.

Tali principi, poi, con la legge Delega n. 344 del 2003, sono stati trasposti nel t.u.i.r. agli artt. da 170 a 177, nella formulazione tuttora vigente.

Ciò fa sì che l'esigenza di garantire l'esecuzione di tali operazioni nell'ambito della neutralità fiscale, trova la propria fonte giuridica oltre che nell'ordinamento interno, anche in quello comunitario di rango sovraordinato<sup>389</sup>.

Di qui ne discende che l'eventuale esistenza di provvedimenti che non consentano il perseguimento del suddetto principio di neutralità, pongono questioni di incompatibilità sia con le norme interne, che con quelle comunitarie<sup>390</sup>.

<sup>387</sup> S. Carmini, *Il Diritto Tributario Comunitario e la sua attuazione in Italia*, Padova, p. 372; M. Baldazzi, *Fiscalità internazionale - la disciplina dello scambio di partecipazioni in ambito comunitario*, in *Azienda&Fisco*, 2001, 6, p. 250.

<sup>388</sup> Unica eccezione prevista per gli stati all'obbligo di recepimento della Direttiva, come dispone lo stesso Legislatore Comunitario all'art. 8 della Direttiva, è rappresentata dalla possibilità di introdurre norme che vietino l'utilizzo dei suddetti negozi giuridici quando questi stessi sono privi di valide ragioni economiche e vengono realizzati al solo fine di godere del trattamento fiscale di vantaggio riservato alle predette operazioni, oppure quando i medesimi sono finalizzati ad eludere le norme che prevedono la rappresentanza dei lavoratori negli organi sociali. Tale possibilità è stata, come noto, attuata con l'art. 37-bis del D.p.r. n. 600 del 1973, in materia di riqualificazione delle operazioni elusive. Si veda in tal senso: S. Fiorentino, *Il problema dell'elusione nel sistema tributario positivo*, in *Riv. Dir. Tributario*, 1993, 7-8, I, p. 789.

<sup>389</sup> R. Alfano, *Le fonti comunitarie del diritto fiscale*, in *Diritto della Finanza Pubblica Europea*, a cura di: R. Perrone Capano – L. Di Renzo, Napoli, 2006, p. 40 e ss.

<sup>390</sup> A. Visconti, *Lo scambio di partecipazioni societarie tra soggetti interni e quello tra soggetti comunitari nella disciplina del testo unico delle imposte sul reddito: un caso irrisolto di disapplicazione della direttiva 90/434/CE*, in *Riv. Dir. Tributario*, 6, 2009, p. 161.

Pertanto, è possibile affermare che nel caso Italiano, anche rispetto alle operazioni puramente interne, non sono legittime quelle disposizioni in materia di riorganizzazione societaria incompatibili con i principi sanciti dalla Direttiva CE 90/434<sup>391</sup>

## 2. Il trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria dei soggetti LAS adopter

Come innanzi accennato, si può affermare che a livello concettuale sussistono due approcci utili a qualificare le operazioni di riorganizzazione societaria, ossia, quello che vede tali negozi come atti aventi natura di “trasferimento” e quello, invece, che qualifica gli stessi come meri atti di “ristrutturazione”<sup>392</sup>.

Sotto il profilo tributario il Legislatore ha ricondotto le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, conferimento e scambio di partecipazioni, indipendentemente dalle concrete modalità con cui le stesse vengono a realizzarsi, nell’ambito della seconda delle categorie predette, ossia, quella degli atti aventi mera finalità di riorganizzazione delle posizioni soggettive delle parti coinvolte<sup>393</sup>.

In linea generale, la disciplina prevista dal t.u.i.r. per le operazioni – come quelle in esame – che non importano né il trasferimento di elementi monetari, né la fuoriuscita dei beni dalle imprese, è orientata al principio della “neutralità piena”.

In altri termini, non assumono rilevanza fiscale quali plus/minusvalenze, le eventuali variazioni di carattere contabile o di natura economica che, anche in virtù delle disposizioni civilistiche, emergono all’atto della realizzazione dei suddetti negozi, sui beni e/o sugli elementi costituenti il patrimonio delle società coinvolte.<sup>394</sup>

Si pensi, ad esempio, alle differenze tra entità contabile e valore effettivo maturato emergenti in sede di valutazione peritale dei beni apportati all’atto di un conferimento (art. 176), oppure agli avanzi o disavanzi da concambio e da annullamento derivanti da una operazione di fusione (art. 172).

Per tutte tali operazioni, le disposizioni del t.u.i.r. prevedono l’utilizzazione di prospetti di raccordo tali la gestione delle divergenze tra i valori fiscali e quelli civilistico/contabili, onde prevenire ed evitare salti o duplicazioni d’imposta.

<sup>391</sup> A. Amatucci, *La normativa comunitaria quale fonte per l’ordinamento tributario interno*, in Corso di diritto tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, Padova, 1999.

<sup>392</sup> G. Zizzo, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, *op. cit.*, p. 15; R. Lupi, *Profili tributari della fusione di società*, *op. cit.*, p. 21; P. Boria, *Il sistema tributario*, Torino, p. 555; G. Ragucci, *op. cit.*, p. 121.

<sup>393</sup> V. Ficari, *op. cit.*, p. 1365; T. Di Tanno, *op. cit.*, in *Rass. Trib.*, 2004, 5, p. 1662.

<sup>394</sup> P. Boria, *op. cit.*, p. 576



Differentemente e a conferma di quanto innanzi detto, invece, assumono rilievo fiscale, adottando lo schema del c.d. “realizzo pieno” quale differenza tra il valore contabile e quello normale, le plusvalenze maturate sui beni di una società che realizzando una trasformazione di tipo eterogeneo ex art. 171, destina questi alle attività non commerciali della trasformanda.

In tale ipotesi, infatti, lo schema della neutralità viene meno data la fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa.

Eccezione a tale sistema è quella rappresentata dalla disciplina del conferimento e dello scambio delle partecipazioni di controllo o di collegamento, ex articoli 175 e 177, la quale è invece orientata al meccanismo del “realizzo contabile”, per tale intendendosi la rilevanza fiscale dei maggiori valori contabili iscritti alle partecipazioni in sede di conferimento/scambio.<sup>395</sup>

Tuttavia, come chiarito in dottrina<sup>396</sup>, il meccanismo del realizzo contabile proprio di tali operazioni, trova la propria giustificazione nel fatto che il valore assunto dalla partecipazione all'atto dello scambio o del conferimento, non altera il valore fiscale dei beni sottostanti e, pertanto, essendo queste oggetto di una autonoma negoziazione, nessun effetto si ha sulla neutralità fiscale afferente i beni sottostanti.

Analizzata, sebbene per grandi linee, la disciplina fiscale generale recata dal t.u.i.r. per le operazioni di riorganizzazione societaria, si rende necessario - a questo punto - soffermarsi su quelli che sono i profili tipici di questa per i soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali.<sup>397</sup>

Ciò posto, va preliminarmente chiarito che, come noto, la disciplina fiscale dei soggetti IAS è stata di recente oggetto di una profonda revisione ad opera dell' articolo 1, co. 58-61, della L. 244 del 2007.

In particolare, per effetto delle disposizioni innanzi indicate, è stato modificato l'art. 83 del t.u.i.r. nel senso di prevedere per tali soggetti una “derivazione rafforzata” del reddito imponibile da quello contabile, seguendo gli specifici criteri di “*classificazione, imputazione temporale e qualificazione*”, come recati dai principi contabili internazionali.<sup>398</sup>

<sup>395</sup> A. Visconti, *op. cit.*, p. 16.

<sup>396</sup> G. Zizzo, *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, *op. cit.*, p. 523.

<sup>397</sup> M. Di Siena, *LAS/ Ifrs ed aggregazioni aziendali: profili tributari*, in *Rass. Trib.*, n. 2/2007, p. 474.

<sup>398</sup> S. Fiorentino, *L'imputazione della plusvalenza da sale and lease-back: spunti di riflessione sui principi di derivazione e competenza nel reddito d'impresa*, in *Rass. Trib.*, n. 1/2010, p. 70.

In ogni caso, come evidenziato<sup>399</sup>, ai fini della determinazione del reddito imponibile di tali soggetti, il sistema di riferimento resta sempre l'impianto giuridico contenuto nel capo II del t.u.i.r., e solo all'interno di questo trovano attuazione i differenti parametri di rilevazione previsti dalle norme contabili, fatta eccezione per quelle poste ove la norma fiscale pone limiti prudenziali di deducibilità (svalutazioni, accantonamenti, ammortamenti, etc.).<sup>400</sup>

Riassumendo, quindi, per i soggetti IAS:

- è stata esclusa l'applicazione delle norme sulla competenza fiscale, ex articolo 109, commi 1 e 2, nel senso che prevalgono di criteri dettati dai principi contabili internazionali;
- le disposizioni di cui all'art. 83 innanzi viste, in ogni caso non trovano attuazione relativamente alle norme di valutazione e quantificazione, per le quali prevalgono sempre le disposizioni del tuir

Tuttavia, al fine di meglio regolamentare i rapporti tra il rinnovato impianto fiscale dei soggetti IAS e l'insieme delle disposizioni del t.u.i.r., il legislatore ha previsto e poi introdotto un regolamento di operatività.<sup>401</sup>

In particolare, per quanto attiene il trattamento fiscale da riservare alle operazioni di aggregazione aziendale sono state previste delle specifiche disposizioni all'art. 4.

A tal riguardo, si fa presente che la relazione ministeriale di accompagnamento al decreto in esame dispone per l'art. 4 che: *“ha lo scopo di confermare la neutralità anche per operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3<sup>402</sup> e, quindi, segnatamente a*

<sup>399</sup> S. Fiorentino, *LAS e neutralità nell'esercizio d'impresa*, in Riv. di Dir. Trib., n. 3/2010, p. 833.

<sup>400</sup> S. Fiorentino, *LAS e neutralità nell'esercizio d'impresa*, op. cit., p. 843.; G. Andreani – F. Giommoni, *Disciplina dei principali effetti della first time adoption*, in *Corr. Trib.*, 2009, 10, p. 790; L. Miele, *Riallineamenti da first time adoption secondo le regole del quadro ec*, in *Corr. Trib.*, 2009, 8, p. 581; G. Andreani – F. Giommoni, *First time adoption e affrancamento fiscale delle differenze contabili*, in *Corr. Trib.*, 2009, 5, p. 363; A. Betunio – G. Molinaro, *La disciplina dei riallineamenti per i soggetti ias*, in *Corr. Trib.*, 2009, 1, p. 23; M. Damiani - D. Stevanato - R. Lupi, *Principi contabili internazionali e reddito di impresa: le novità della Finanziaria 2008*, in *Dialoghi Tributari*, 2008, 1, p. 53; G. Zizzo, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in Riv. Dir. Trib., I, 2005, p. 1160; G. Gaffuri, *I principi contabili internazionali e ordinamento fiscale*, in *Rass. Trib.*, n. 3/2004, p. 871.

<sup>401</sup> Ndr: D.M. n. 48 del 1 aprile 2009. Si veda in tal senso: M. Piazza, *Determinazione del reddito d'impresa dei soggetti LAS – D.M. 1.4.2009*, n. 48, in *Il Fisco*, n. 21/2009/1, p. 3467; F. Dezzani – L. Dezzani, *Principi LAS/IFRS e reddito imponibile*, in *Il Fisco*, n. 22/2009/1, p. 3529; . Risoluzione n. 251/E del 24.9.2009; M. Piazza – A. Scagliarini, *Regime dei riallineamenti delle imprese LAS adopter*, in *Il Fisco*, n. 36/2009/1, p. 6023; S. Capolupo, *Il riallineamento dei valori per i soggetti LAS – D.L. 29.11.2008, n. 185*, in *Il Fisco*, n. 2/2009/1, p. 69; M. Damiani, *Il riallineamento dei valori contabili degli LAS/IFRS*, in *Corr. Trib.*, 35, 2009, p. 2893; A. Vicini Ronchetti, *Riallineamento delle attività diverse dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali*, in *Corr. Trib.*, 2009, 11, p. 856.

<sup>402</sup> Ndr.: E' questo il principio contabile internazionale, di seguito esaminato, che regola le operazioni di riorganizzazione societaria.

*confermare la neutralità ai maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative?*

Tali chiarimenti confermano la volontà del legislatore di garantire anche ai soggetti IAS, pur nel differente scenario logico applicativo, la disciplina fiscale innanzi descritta, e imperniata, come visto, sul principio della “piena neutralità” e sulla conservazione dei valori fiscali dei beni oggetto di risistemazione.

Procedendo all’analisi dell’art. 4, disposizione del regolamento IAS che disciplina la fattispecie in esame, si osserva come il co. 1 prevede che i costi accessori a tali operazioni (es.: *due diligence, amministrative, etc.*) costituiscano in tutti i casi, costi fiscalmente deducibili, a differenza di quanto precedentemente previsto dall’IFRS 3, nel senso della capitalizzazione di tali poste<sup>403</sup>.

Passando al co. 2, lo stesso afferma che, nell’ambito delle fattispecie concrete oggetto di analisi, in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si tiene conto della differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente (*fair value*), ed il patrimonio netto della società acquisita. In altri termini, l’eventuale eccedenza rispetto ai valori imputati ai beni della società “acquistata”, sarà iscritta ad avviamento.

Sempre il co. 2 dispone anche per i soggetti IAS l’obbligo di ricostituzione in capo alla società risultante dalla fusione delle riserve in sospensione di imposta previste nel bilancio ante fusione della società acquisita, come previsto dai co. 5 e 6 dell’art. 172 del t.u.i.r.<sup>404</sup>.

Analizzato lo scenario impositivo delle riorganizzazioni societarie dei soggetti *IAS adopter*, si procede, di seguito, a tracciarne succintamente la specifica disciplina contabile.

Di poi, delineato il quadro completo della situazione, si evidenzieranno gli ambiti di compatibilità e quelli di confliggenza tra i due comparti, al fine di evidenziare (o di scongiurare) i possibili rischi per i soggetti *IAS adopter* di non poter beneficiare a pieno della neutralità fiscale nell’attuazione di tali operazioni.

### *3. Il regime contabile delle operazioni di riorganizzazione dei soggetti IAS adopter secondo il principio IFRS 3.*

Nel sistema dei principi contabili internazionali, la regolamentazione delle operazioni di riorganizzazione societaria è contenuta in uno specifico documento denominato IFRS 3.

<sup>403</sup> *Ndr.* Tale norma, ad oggi, è confermata dallo stesso principio contabile, il quale a seguito di modifiche apportate dal regolamento CE n. 495/2009, con efficacia dal 1° luglio 2009, dispone proprio nel senso della immediata deducibilità dei costi in parola.

<sup>404</sup> L. Rossi, *Profili fiscali delle fusioni di società contabilizzate in base all’IFRS 3*, in Boll. Trib. n.1/2009, p. 16.

Tuttavia, secondo l'IFRS 3 è definita riorganizzazione societaria (c.d. *business combination*) esclusivamente: “una operazione che abbia come risultato finale l'unione di diverse attività aziendali inizialmente distinte, in seno ad un unico soggetto giuridico”.

Ciò detto, al fine di realizzare gli specifici presupposti per l'applicazione del principio in parola, occorre che si realizzino le seguenti condizioni:

- l'acquisizione, da parte di uno dei soggetti coinvolti, di uno o più complessi aziendali;
- l'assenza di un controllo comune sul complesso acquisito con altri soggetti;
- analogamente non rientrano nel campo di applicazione della norma in discorso le aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più soggetti aventi scopo mutualistico;
- il soggetto che realizza l'acquisizione (singola società o gruppo costituito da controllante e dalle sue controllate) deve essere tenuto alla redazione del bilancio (c.d. *reporting entity*)<sup>405</sup>.

Alla luce di quanto innanzi visto, a titolo di esempio, costituiscono aggregazioni aziendali a cui si applica l'IFRS 3:

- le operazioni tra soggetti privi di rapporti partecipativi diretti o indiretti;
- le operazioni tra società legate da rapporti partecipativi di minoranza, nelle quali il controllo sull'impresa acquisita si consegue mediante un concambio di partecipazioni<sup>406</sup>.

<sup>405</sup> M. Beghin, *LAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in Corr. Trib., n. 39/2008, p. 3193; L. Rossi, *Profili Fiscali delle fusioni di società contabilizzate in base all'IFRS 3*, in Boll. Trib., 1, 2009, p. 5; G. Zizzo, *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in Corr. trib., 44, 2007, p. 3614; C. Garbarino, *LAS/IFRS: La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 308, Milano, 2004; L. Fornero, *Adozione degli LAS/IFRS: ambito temporale e soggetti interessati*, in *Azienda&Fisco*, 5, 2004, p. 7; L. Fornero, *Soggetti interessati dall'applicazione degli LAS/IFRS*, in *Prat. Fisc. e professionale* – IPSOA, 14, 2005, p. 10; R. e V. Artina, *Le società tenute all'adozione degli LAS*, in *Prat. Fisc. e professionale*, 12, 2005, p. 11; M. Di Lascio e L. Fornero, *L'adozione degli LAS/IFRS in Italia, schema di D.Lgs. attuativo dell'art. 25 L. 306/2003*, in *Prat. Fisc. e professionale*, 1, 2005, p. 12; L. Miele, *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in Corr. Trib., 1, 2005, p. 28; E. Pucci, *IFRS 3 e le regole contabili per le aggregazioni aziendali*, in *Azienda&Fisco*, 12, 2008, p. 10; D. Majorana, *Fusione inversa per i soggetti LAS – commento alla Risoluzione n. 111/E del 27.4.2009*, in *Il Fisco*, n. 34/2009/1, p. 5627; M. Santocchini – A. Fasolino, *Il regime del riallineamento dei valori contabili e fiscali nella fusione inversa*, in Boll. Trib., n. 9/2009, p. 688.

<sup>406</sup> E. Zanetti, *La contabilizzazione della fusione secondo i principi contabili internazionali*, in *Prat. fisc. e prof.*, n. 3/2009, p. 41

Costituiscono inoltre operazioni che danno luogo all'applicazione dell'IFRS 3 anche quelle eseguite in più fasi, ossia quelle operazioni in cui il controllo sull'altra impresa è conseguito mediante più acquisti successivi di interessenze nella medesima.

Non trova invece applicazione il principio contabile in esame in riferimento a tutte quelle operazioni di riorganizzazione che non danno luogo all'“acquisto/controllo di un soggetto da parte di un altro”, ossia, per quelle operazioni c.d. tra soggetti “*under common control*” quali ad esempio:

- le aggregazioni fra società finalizzate a costituire una joint venture, atteso che in questo caso non risulta possibile identificare una parte dominante;
- le aggregazioni tra società appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese, in quanto rappresentano mere operazioni di riorganizzazione di imprese che restano sotto il controllo del medesimo soggetto (ossia, la società capogruppo), senza che possa ravvisarsi un'operazione economica di scambio tra società o gruppi portatori di interessi tra loro divergenti.

In altri termini, sono tali:

- le fusioni per incorporazione nelle quali la società incorporante detiene una partecipazione totalitaria, o di maggioranza, in quella incorporata;
- le fusioni tra società consorelle, ossia tra società che, pur prive di un rapporto partecipativo diretto, sono partecipate da un medesimo soggetto che controlla entrambe.

### 3.1 *Profili applicativi e metodologie di contabilizzazione IAS delle operazioni di riorganizzazione societaria.*

Per quanto attiene le concrete modalità di attuazione del principio contabile IFRS 3, lo stesso stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate secondo il *purchase method*, ossia secondo una tecnica contabile che ha come obiettivo quello di far emergere nel bilancio della società acquirente, il possibile valore di acquisto dell'entità acquisita.

Secondo tale metodologia contabile, l'acquirente è tenuto a rilevare tutti gli elementi costituenti le attività, le passività e le passività potenziali del soggetto acquisito, ai relativi *fair*

*value* (valori equi), come emergenti alla data dell'acquisizione<sup>407</sup>, allocando ad avviamento (positivo o negativo), l'eventuale ulteriore differenza di valore rispetto al prezzo pattuito.<sup>408</sup>

In pratica, tale metodo dispone una sorta di ribaltamento del costo dell'acquisizione sulle attività e passività acquisite, le quali, appunto, sono rilevate nella contabilità dell'acquirente entro i limiti di quel costo medesimo (espresso a valori correnti - *fair value*), fatta salva la rilevazione di eventuali divergenze che troveranno iscrizione come avviamento positivo o negativo.

Una particolare analisi merita infine il trattamento contabile degli oneri accessori all'operazione, anche alla luce dello specifico trattamento fiscale innanzi visto.

Sino a qualche tempo fa, infatti, l'ammontare di tali costi andava considerato nella determinazione del valore dell'avviamento. Tuttavia, a seguito delle modifiche recate dal documento di revisione dell'IFRS del gennaio 2008 (c.d. *revision version*), avente efficacia dal primo esercizio che ha inizio a partire dal 1° luglio 2009, tali costi accessori all'operazione di aggregazione non concorrono più a determinare l'avviamento, ma rappresentano – in linea con la disciplina fiscale - spese relative all'esercizio di sostenimento.

Per quanto attiene invece il trattamento contabile delle operazioni di riorganizzazione societaria ove non trova applicazione il principio IFRS 3 (c.d. operazioni *under common control*), allo stato attuale la relativa disciplina non è ancora perfettamente definita.

Pertanto, non è ancora chiaro se in tale circostanza sia preferibile ricercare la soluzione in altri principi contabili e/o ordinamenti giuridici piuttosto che nell'ambito degli IAS/IFRS stessi.

L'unico pronunciamento ufficiale in tal senso è quello contenuto nel documento OPI 2 elaborato da Assirevi<sup>409</sup>, secondo il quale il sistema dei principi IAS/IFRS può essere definito un sistema chiuso. Di qui ne conseguirebbe che la soluzione al problema delle operazioni

<sup>407</sup> Ndr: si fa presente che la prassi contabile internazionale contempla un'ulteriore modalità di rilevazione contabile delle business combination, ossia, il c.d. *fresh start accounting method*.

Secondo tale metodologia, tutte le attività e passività dei soggetti partecipanti all'operazione, non solo - quindi - quelle del soggetto acquisito devono essere rilevate nel bilancio successivo all'operazione a valori effettivi. Si veda in tal senso: C. Perrotta, *Il conferimento d'azienda*, Milano, 2005; M di Siena - M.T. Bianchi, *IAS/IFRS ed aggregazioni aziendali*, in *Rass. Trib.* n. 2/2007, p. 479.

<sup>408</sup> E. Mattesi, *Avviamento: classificazione in base agli Ias/Ifs e valutazione fiscale*, in *Il Fisco*, n. 43/2009/1, p. 7075; Guatri - Bini, *Una convenzione chiamata fair value*, in *Ilsole24ore*, del 6.12.2004, p. 26; Romano - Taliento, *Il trattamento contabile del negative goodwill secondo i nuovi orientamenti internazionali*, in *Riv. Dott. Commercialisti*, n. 1/2004, p. 103; E. Ruggiero - G. Melis, *Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana*, in *Rass. Trib.*, n. 6/2008, p. 1624; M.T. Bianchi - M. Di Siena, *L'avviamento negativo: considerazioni fiscali su di una atipica grandezza economico-aziendale*, in *Rass. Trib.*, n. 6/2008, p. 1651.

<sup>409</sup> Assirevi, Documento OPI N. 2, *Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS - Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio*, [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it).

*under common control* deve essere ricercata all'interno del corpo dei medesimi principi IAS/IFRS.

Ciò detto, secondo quanto chiarisce l'Assirevi, lo IAS 8.10 prevede che, in assenza di un principio o di un'interpretazione IAS/IFRS che si applichi specificamente ad una operazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile che rifletta la sostanza economica delle stesse, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Sulla base delle valutazioni innanzi svolte, la conclusione a cui giunge l'organismo di revisione contabile è quella che nell'ipotesi di operazioni di riorganizzazione aziendale ove, in virtù della loro natura, non possa trovare applicazione il principio IFRS 3, i valori del bilancio del soggetto risultante dall'operazione devono rispettare e garantire la continuità dei valori presenti nei bilanci dei soggetti coinvolti precedentemente al realizzarsi dell'operazione.

Tuttavia, ad una prima lettura, le conclusioni di cui innanzi portano ad effetti sostanzialmente analoghi a quelli che deriverebbero dalla diretta applicazione dei principi contabili "nazionali", basati sulla continuità dei valori contabili risultanti nel bilancio di chiusura delle società fuse o incorporate, con allocazione delle differenze da fusione (avanzi e disavanzi) secondo quanto previsto dall'art. 2504-bis del codice civile.

*4. Talune fattispecie di inattuabilità della neutralità fiscale e il problema della emersione/occultamento di materia imponible.*

Orbene, concluse le analisi sulla disciplina contabile e fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria dei soggetti IAS, scopo del presente lavoro è, come preannunciato, quello di comprendere le modalità attraverso le quali le qualificazioni contabili concernenti le operazioni di aggregazione aziendale disciplinate dall'IFRS 3, si integrano all'interno delle disposizioni fiscali delle operazioni di riorganizzazione societaria, contenute negli articoli da 170 a 177 del t.u.i.r., come integrate dall'art. 4 del regolamento attuativo.

Al fine di comprendere a pieno lo scenario di indagine che si andrà a delineare, si richiama quanto emerso nelle pagine precedenti, ossia, la completa divergenza tra l'impostazione logica su cui sono basate le norme fiscali (par. 2, riorganizzazione/neutralità) e quella sulla quale si reggono invece i principi contabili (par. 3, trasferimento/realizzo), il

tutto in relazione col contesto generale impositivo che, come visto, per tali soggetti si basa sulla derivazione rafforzata del reddito fiscale da quello contabile.

A questo punto, si rende opportuno valutare specificamente taluni degli ambiti di criticità che emergono da siffatto scenario, avendo attenzione ad escludere quelle poste di carattere non valutativo o dove le specifiche disposizioni non prevedono limiti quantitativi all'imposizione (ex art. 2, D.M. 1.4.2009), ossia solo avendo riguardo quegli elementi ove trova completa attuazione il principio di derivazione contabile rafforzata, inteso come rilevanza delle “*qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni*” proprie degli IAS.

Si procede – di seguito - ad analizzare, in via preliminare e non esaustiva, le seguenti poste:

- le rimanenze di merci e titoli, ex art. 92 del t.u.i.r.;
- i crediti, ex art.106 del t.u.i.r.;
- i finanziamenti infruttiferi al capitale, ex art. 89 del t.u.i.r.

#### 4.1 *Gli effetti sulle rimanenze finali*

Per quanto attiene la rilevanza fiscale delle rimanenze, appaiono immediate le problematiche derivanti per la determinazione del reddito di un'impresa, ove si confrontano elementi identici soggetti a valutazioni differenziate.

In particolare, nell'ipotesi di “acquisizione/recepimento” di beni valutati al *fair value* e di contrapposizione di questi con beni della medesima specie valutati da parte del soggetto “acquirente”, ad esempio, con il metodo Fifo<sup>410</sup>, l'effetto che si viene a generare è quello di una alterazione nei livelli dei ricavi e di una inevitabile emersione di materia tassabile occulta.

Infatti, anche considerando le previsioni del regolamento IAS nel senso del divieto di doppia tassazione/deduzione, non si comprende in quale modo sia possibile scindere la parte di costo delle materie prime, o delle merci, o degl'altri beni, conseguita a seguito della valutazione al *fair value*, da quella il cui costo è già fiscalmente riconosciuto<sup>411</sup>.

In altri termini, l'acquisizione di elementi al *fair value* da parte del soggetto incorporante/acquirente (*purchase method*), determina un inevitabile salto d'imposta a vantaggio di quest'ultimo, per effetto dell'impossibilità di scindere - nella rilevazione dei ricavi e delle rimanenze – la quota di costo del bene tassata, da quella valutata al *fair value* a seguito dell'operazione di *business combination*.

<sup>410</sup> Si veda in tal senso lo IAS 2.

<sup>411</sup>G. Andreani – F. Giommoni, *First time adoption e affrancamento fiscale delle differenze contabili*, in *Corr. Trib.*, 2009, 5, p. 363.



#### 4.2 *Gli effetti sui crediti*

Passando invece ai crediti, questi, come noto, ai sensi dello IAS 32 e dello IAS 39, sono valutati con il c.d. criterio del costo ammortizzato, ossia, al valore della loro prima iscrizione, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo<sup>412</sup>.

Tale metodologia prevede per la posta in esame l'attualizzazione dei tassi di interesse attivi e passivi col metodo dell'interesse effettivo e il conseguente ammortamento del valore, in ragione dei mutamenti nelle condizioni di recuperabilità<sup>413</sup>.

Nel nostro caso dunque, mentre i crediti dell'acquirente manterranno tale valutazione, quelli del soggetto "acquisito" dovranno essere necessariamente iscritti al relativo *fair value*.

Da qui ne emergerà una situazione alquanto strana.

Infatti, come chiarito nella relazione di accompagnamento al decreto IAS, in sede di prima iscrizione dei crediti, e dunque - generalmente - all'atto della rilevazione di un valore diverso da quello nominale, non si avrebbe una mera valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, e pertanto tale valore essendo frutto di una "qualificazione", assumerebbe rilievo anche ai fini fiscali.

Pertanto, in sede di prima iscrizione, la differenza tra il valore nominale e quello di iscrizione dei crediti, assume rilievo ai fini impositivi.

Per quanto attiene, invece, le operazioni di riorganizzazione, è ovvio, che tale schema risulta inapplicabile in quanto illegittimo, stante il generale principio di neutralità fiscale.

Tuttavia, non di meno appaiono poco chiari gli effetti fiscali che ne derivano su tale posta stante la natura "qualificatoria" della loro iscrizione.

Tantomeno, a livello operativo, si intuisce come sarebbe gestibile in tale comparto un doppio binario di valori, ove a fronte di realizzi relativi a "flussi" finanziari, occorrerebbe individuare parametri di "stock" fiscale del valore dei crediti e costantemente - all'atto di ogni realizzo - rilevarne le conseguenti sopravvenienze attive o insussistenze passive aventi impatto sull'imponibile.

#### 4.3 *Gli effetti sui finanziamenti infruttiferi*

---

<sup>412</sup> E. Mignarri, *La valutazione civilistica e fiscale dei crediti. Possibili impatti per le imprese LAS*, in *Il Fisco*, n. 10/2009/1, p. 1493.

<sup>413</sup> Cfr. in tal senso: Risoluzione n. 189/E del 20.7.2009

Altro caso significativo è, infine, quello rappresentato dal trattamento dei crediti e dei debiti infruttiferi o a tasso non di mercato e dei connessi tassi di interessi impliciti che su questi maturano.

In particolare, in relazione a tali poste, gli standard internazionali impongono l'attualizzazione dei flussi di cassa contrattuali al tasso di mercato in vigore alla data di erogazione. Ciò sta a significare che in ogni esercizio di durata del prestito, occorrerà imputare a conto economico gli interessi di competenza, anche se non incassati o impliciti.

Orbene, nell'ipotesi di riallocazione di tali poste nel bilancio dell'acquirente/incorporante e della conseguente nuova valorizzazione di queste al *fair value*, si verrebbe a generare l'effetto secondo il quale, gli interessi impliciti maturati sull'intero nuovo valore dovrebbero trovare allocazione tra i costi, solo per la parte maturata in relazione all'ammontare di tale posta fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto acquisito/incorporato<sup>414</sup>.

#### 5. Possibili rimedi per la gestione delle incongruenze nella determinazione del reddito imponibile

Allo stato attuale, quindi, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nel punto 3.5 della C.M. n. 8/E del 13 marzo 2009, appare evidente che l'unico metodo "realistico" per la gestibilità di tali operazioni è quello di attuare un mix di riallineamenti tra i valori fiscali e quelli contabili.

Gli stessi, infatti, sebbene in taluni casi non appaiano vantaggiosi dal punto di vista fiscale, avrebbero il pregio di evitare l'insorgere del caos gestionale e prevenire i rischi di incontestabili riqualificazione in fase di controllo<sup>415</sup>.

A tal riguardo, infatti, val la pena chiarire che il nostro sistema consente la possibilità di beneficiare di norme di riallineamento e di rivalutazione per qualsivoglia elemento di bilancio.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172, 173 e 176 del tur, per quanto attiene "gli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali", il soggetto interessato potrà beneficiare delle aliquote sostitutive pari al 12%, 14% o 16%, a secondo dei maggiori valori rivalutati (rispettivamente, fino a 5 mil di €, da 5 a 10 mil, da 10 mil in poi)<sup>416</sup>.

<sup>414</sup> D. Muratori, *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli LAS/IFRS*, IN Rass. Trib., n. 4/2008, p. 1353.

<sup>415</sup> A. Betunio – G. Molinaro, *La disciplina dei riallineamenti per i soggetti ias*, in *Corr. Trib.*, 2009, 1, p. 23; M. Damiani, *Il riallineamento dei valori contabili degli LAS/IFRS*, in *Corr. Trib.*, 35, 2009, p. 2893; A. Vicini Ronchetti, *Riallineamento delle attività diverse dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali*, in *Corr. Trib.*, 2009, 11, p. 856.

<sup>416</sup> S. Capolupo, *Il riallineamento delle immobilizzazioni immateriali*, in *Il Fisco*, n. 12/2009/1, p. 1841. F. Dezzani – L. Dezzani, *Principio LAS 1. Bilancio LAS: stato patrimoniale e conto economico*, in *Il Fisco*, n. 1/2009/1, p.

Mentre, per tutte le altre poste non menzionate sopra, soccorrerebbero in aiuto le disposizioni a regime di cui al co. 11, dell'art. 15 del D.L. 185 del 2008, il quale dispone che: *“E' possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse dagli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria..... Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento”*.

Sulla base di quanto testé analizzato se ne deduce che, stante l'ingestibilità degli effetti derivanti dall'effetto combinato dell'IFRS 3 e del principio di derivazione rafforzata, i soggetti *LAS adopter*, in quanto costretti dal predetto conflitto logico-normativo tra norme contabili e norme fiscali, potranno usufruire di tutte le disposizioni in materia di riallineamenti e rivalutazioni.

Le stesse infatti appaiono quasi come un “obolo” a cui dovranno sottostare tali soggetti al fine di evitare problemi di ogni sorta.

#### *Conclusioni*

Da tali valutazioni è possibile constatare che dall'attuale formulazione normativa, i soggetti IAS che realizzano operazioni di riorganizzazione, sebbene l'art. 4 predetto disponga in senso opposto, si trovano nella sostanziale impossibilità di beneficiare della neutralità fiscale.

Infatti, diversi sono gli ambiti in cui i rapporti tra realizzo contabile e derivazione rafforzata, finiscono per rendere irrealizzabile la gestione di un doppio binario e generano inevitabili effetti di indebita emersione o occultamento di materia imponibile.

Ciò detto, al fine di evitare il caos gestionale e l'insorgere di complicatissime problematiche in sede di controllo, l'unica strada percorribile appare essere quella del riallineamento dei valori contabili e fiscali, come consentito dalla specifica normativa.

Da qui se ne può dedurre in una prima battuta che la scelta del legislatore di far pienamente coincidere i fatti rilevanti ai fini contabili con quelli fiscali, ha portato ad un sostanziale svilimento di quelli che sono i principi giuridici che soggiacciono (o dovrebbero soggiacere) alle norme impositive.

---

9; A. Viotto, *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli LAS*, in Riv. Dir. Trib., n. 4/2009, p. 205; E. Zanetti, *Lo stanziamento della fiscalità differita a fronte dei disallineamenti “economici” e di quelli “patrimoniali”*, in Il Fisco, n. 18/2009/1, p. 2861; G. Ferranti, *Affrancamento dei valori emergenti da operazioni di aggregazione aziendale*, in Corr. Trib., 2009, 8, p. 571; D. Liburdi, *Imposta sostitutiva “derogatoria” del D.L. m. 185/2008 sulle operazioni straordinarie – C.M. n. 28/E dell'11.6.2009*, in Il Fisco, n. 25/2009/1, p. 4139; Circolare n. 33/E del 10.7.2009.

Accanto allo svilimento dei suddetti principi, che nella fattispecie concreta in esame si manifesta nell'impossibilità di attuare il principio di neutralità, non possono essere sottaciuti i problemi che da ciò ne derivano anche in riferimento al mancato recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di riferimento e alla conseguente illegittimità delle situazioni che da ciò ne derivano.

In particolare, secondo l'art. 4 della Direttiva 90/434, qualora: *“le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella che i suddetti beni avevano prima della riorganizzazione, non si applicano le norme in materia di neutralità”*.

In virtù di ciò, a sommosso avviso di chi scrive, appare evidente come un sistema che consente di riallineare i valori fiscali dei beni per mezzo di una aliquota sostitutiva, determini dei fattori di discriminazione e di non corretta trasposizione dei principi della Direttiva, nei confronti dei soggetti che per vedere riconosciuti fiscalmente maggiori valori sui propri beni, sono tenuti a versare le imposte nella misura ordinaria.

Da qui se ne ricava come l'insieme delle norme che consentono la rivalutazione dei valori fiscali a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria, appaiono essere in contrasto con quello che è il dettato della Direttiva CE/434/90.

Per concludere, appare inaccettabile che l'attuale tendenza del legislatore, sia rispetto ai soggetti IAS che a quelli non IAS<sup>417</sup>, di elevazione del principio contabile a rango di legge, possa sovvertire e rendere inapplicabili principi, quali quello della neutralità nelle operazioni di riorganizzazione, i cui fondamenti hanno natura lontana e profonda.

---

<sup>417</sup> A. Vicini Ronchetti, *La base imponibile dei soggetti IAS/IFRS*, in Corr. Trib., n. 27/2009, p. 2191.